



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 10.12.2021  
COM(2021) 776 final

2021/0407 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 549/2013 e abroga 11 atti giuridici nel settore della  
contabilità nazionale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) n. 549/2013<sup>1</sup>, che ha istituito il Sistema europeo dei conti rivisto (SEC 2010), comprende una base concettuale (allegato A) e un programma di trasmissione dei dati a Eurostat (allegato B). Dall'introduzione del SEC 2010, nel 2014, vi è stata un'evoluzione di una classificazione statistica chiave su cui il Sistema si basa (una nuova Classificazione dei consumi individuali per funzione o COICOP<sup>2</sup>), come pure un'evoluzione delle esigenze degli utenti in relazione ai dati di contabilità nazionale.

La Commissione ritiene pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 549/2013 per aggiornare i riferimenti alla classificazione COICOP e per aggiornare il programma di trasmissione al fine di tenere conto delle nuove esigenze degli utenti.

La Commissione ritiene inoltre opportuno abrogare 11 atti giuridici relativi al precedente Sistema europeo dei conti (SEC 1995)<sup>3</sup>, in quanto tali atti non sono più pertinenti.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è pienamente coerente con le disposizioni statistiche vigenti nella legislazione dell'Unione.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

I dati di contabilità nazionale elaborati e trasmessi a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 sono ampiamente utilizzati per finalità politiche dell'Unione e le revisioni proposte miglioreranno la disponibilità dei dati per gli utenti.

### 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

L'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituisce la base giuridica delle statistiche europee. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario affinché l'Unione possa svolgere il suo ruolo. L'articolo 338 TFUE fissa le prescrizioni per l'elaborazione delle statistiche europee necessarie per lo svolgimento delle attività dell'Unione; dette statistiche devono presentare determinati caratteri di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, efficienza economica e riservatezza statistica senza comportare oneri eccessivi per gli operatori economici.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Si applica il principio di sussidiarietà nella misura in cui la proposta non rientra nella sfera di competenza esclusiva dell'Unione.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

<sup>2</sup> Approvata dalla 49<sup>a</sup> sessione della Commissione di statistica delle Nazioni Unite.

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ([GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1](#)).

La presente proposta di regolamento è stata elaborata al fine di mantenere la pertinenza del SEC 2010 per quanto riguarda la sua base concettuale e il suo programma di trasmissione. Se operano singolarmente, gli Stati membri non sono in grado di conseguire in misura sufficiente gli obiettivi dell'azione proposta di garantire la comparabilità, l'affidabilità e l'eshaustività. È possibile intervenire in modo più efficiente a livello dell'UE sulla base di un atto giuridico dell'UE.

L'Unione può pertanto adottare misure in questo settore conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. La necessità di aggiornare il collegamento a una classificazione chiave e di rispondere alle esigenze degli utenti nel programma di trasmissione può essere soddisfatta mediante una modifica limitata del regolamento (UE) n. 549/2013.

Conformemente al principio di proporzionalità, il regolamento proposto si limita al minimo indispensabile per il conseguimento dei suoi obiettivi e non va oltre quanto necessario a tale scopo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Visti gli obiettivi e il contenuto della proposta, nonché il fatto che si tratta di una proposta di modifica di un regolamento esistente, un regolamento è l'atto giuridico più adeguato.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

In linea con le norme della Commissione, è stato seguito il sistema che Eurostat applica alla valutazione della legislazione vigente, compresa la valutazione del programma statistico europeo<sup>4</sup>: tale sistema ha rappresentato un elemento essenziale dell'intero processo. Ogni anno sono inoltre condotte indagini per conoscere meglio gli utenti, le loro esigenze e il loro livello di soddisfazione per i servizi forniti da Eurostat. I risultati della valutazione sono usati da Eurostat per migliorare il processo di produzione delle informazioni statistiche e i dati statistici ottenuti. Questi risultati alimentano vari piani strategici, quali il programma di lavoro e il piano di gestione.

Il 29 giugno 2018 è stata adottata una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del SEC 2010 (COM(2018) 506 final). Si sono inoltre tenute diverse riunioni di esperti con gli Stati membri e i principali portatori di interessi. In particolare, i principali portatori di interessi del SEC 2010 sono i servizi della Commissione, gli Stati membri e organizzazioni dell'UE e internazionali quali la BCE e l'OCSE, che hanno partecipato attivamente agli sviluppi e alle discussioni. Gli operatori concordano sulla necessità di apportare lievi modifiche al regolamento SEC 2010, diventata evidente dopo l'indagine effettuata da Eurostat all'inizio del 2018 per stabilire le priorità e confermata nelle conclusioni di vari gruppi di esperti successivi sui conti nazionali, in particolare dei direttori delle statistiche macroeconomiche e della task force dedicata alla coerenza intersettoriale del SEC 2010.

---

<sup>4</sup> Cfr. <http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/evaluation>.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Considerando che la proposta di modifica del regolamento (UE) n. 549/2013 non avrebbe alcun impatto significativo sulla società o sull'economia (si veda la spiegazione di seguito), la Commissione (Eurostat) ha consultato il comitato del sistema statistico europeo in quanto gli istituti nazionali di statistica (INS) sono responsabili del coordinamento di tutte le attività in materia di statistiche europee a livello nazionale.

- **Assunzione e uso di perizie**

Le questioni alla base della proposta sono state discusse nelle riunioni dei direttori delle statistiche macroeconomiche (DMES) e dei relativi sottogruppi, nel periodo 2020-21 e sono stati effettuati due cicli di consultazioni scritte. È stato ottenuto il contributo dei principali portatori di interessi nei servizi della Commissione europea e all'esterno (ad esempio, dalla Banca centrale europea). Inoltre, nel giugno 2021 si è tenuta una discussione con il sottocomitato per le statistiche del comitato economico e finanziario.

Il comitato del sistema statistico europeo (CSSE) ha adottato un parere nella riunione del 29 ottobre 2021.

- **Valutazione d'impatto**

Non è stata effettuata nessuna valutazione d'impatto, poiché la proposta non ha conseguenze economiche, sociali o ambientali significative e non comporta alcun onere aggiuntivo per le imprese o per il pubblico.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta soddisfa gli obiettivi di semplificazione del programma REFIT, in parte tramite la sincronizzazione della trasmissione dei dati sulle risorse proprie basate sull'RNL con la trasmissione dei dati per altri scopi di contabilità nazionale, in parte grazie al passaggio al SEC 2010 per le risorse proprie al fine di evitare la produzione da parte degli Stati membri di una doppia serie di conti, una basata sul SEC 2010 e una sul SEC 95.

Poiché la proposta riguarda solo i contabili nazionali degli Stati membri, le imprese non sono interessate dalla proposta.

- **Diritti fondamentali**

Non applicabile.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Non sono necessarie risorse di bilancio supplementari.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Dato che le modifiche proposte si basano sulle attuali trasmissioni di dati su base volontaria e su quelle basate su accordi informali, l'attuazione richiederebbe unicamente l'inserimento delle nuove disposizioni nella legislazione; l'attuazione sarà monitorata come richiesto a norma di legge.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Nessuno.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta riguarda una modifica del regolamento (UE) n. 549/2013 sotto due aspetti.

i) Modifiche dell'allegato A (base concettuale del SEC 2010)

I conti nazionali si basano su classificazioni statistiche riconosciute a livello internazionale, che assicurano la comparabilità dei dati tra i paesi. Tali classificazioni sono aggiornate periodicamente per migliorarne la pertinenza per gli utenti. La classificazione dei consumi individuali per funzione (COICOP) è stata aggiornata nel 2018 e i riferimenti alla COICOP di cui all'allegato A devono essere modificati per riflettere la classificazione aggiornata.

Si coglie inoltre l'occasione per aggiornare l'allegato A al fine di correggere lievi incongruenze testuali individuate durante la sua attuazione negli Stati membri.

ii) Modifiche dell'allegato B (programma di trasmissione del SEC 2010)

Data l'importanza dei dati di contabilità nazionale per l'elaborazione delle politiche e le più generali esigenze degli utenti nell'Unione europea, occorre tenere conto dell'evoluzione delle esigenze di tali utenti. La proposta tiene conto dell'evoluzione delle esigenze degli utenti, in particolare di quanto segue:

- ampliare la disponibilità di statistiche sulle finanze pubbliche, in particolare per quanto riguarda le interazioni con le istituzioni e gli organi dell'UE e la struttura del debito pubblico;
- fornire una base legislativa aggiornata per la trasmissione dei conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche con un ritardo di  $t + 3$  mesi. I dati sono trasmessi dagli Stati membri su base volontaria;
- miglioramento della tempestività nella trasmissione di alcune tavole, ad esempio la trasmissione dei conti finanziari annuali con un ritardo di  $t + 4$  mesi e la trasmissione dei dati COFOG con un ritardo di  $t + 11$  mesi. Quest'ultima dovrebbe facilitarne l'uso nei processi politici;
- rafforzare la coerenza tra le varie tavole, in particolare modificando le disposizioni relative alla scadenza per la trasmissione dei dati sui conti trimestrali del settore non finanziario;
- fornire una base legislativa per la trasmissione su base volontaria di statistiche trasmesse dagli Stati membri in passato sulla base di accordi informali, ad esempio stime rapide del PIL e dell'occupazione con  $t + 30$  e  $t + 45$  giorni di ritardo;

La proposta prevede inoltre di migliorare la disponibilità dei metadati che accompagnano i dati di contabilità nazionale e di rafforzare la coerenza dei dati tra le tavole, in particolare per i dati trimestrali.

La proposta coglie inoltre l'occasione per abrogare 11 atti giuridici che riguardano il precedente Sistema europeo dei conti (SEC 1995) e che non sono più pertinenti dopo l'attuazione del SEC 2010.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 549/2013 e abroga 11 atti giuridici nel settore della contabilità nazionale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea<sup>5</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 549/2013 del Consiglio<sup>6</sup>, che ha istituito il Sistema europeo dei conti rivisto (SEC 2010), costituisce il quadro di riferimento di norme, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni per l'elaborazione dei conti degli Stati membri ai fini delle esigenze statistiche dell'Unione, per ottenere risultati comparabili fra gli Stati membri.
- (2) L'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 stabilisce la metodologia per l'elaborazione dei conti degli Stati membri.
- (3) Durante l'applicazione del regolamento (UE) n. 549/2013, nel suo allegato A sono state individuate lievi incongruenze testuali che dovrebbero essere corrette.
- (4) L'allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013 (il "programma di trasmissione") presenta una serie di tavole di dati di contabilità nazionale da trasmettere entro determinate scadenze per soddisfare le esigenze dell'Unione.
- (5) Il programma di trasmissione dei dati di contabilità nazionale dovrebbe essere aggiornato per tenere conto dei cambiamenti delle esigenze degli utenti, delle nuove priorità strategiche e dello sviluppo di nuove attività economiche nell'Unione.
- (6) La 49<sup>a</sup> sessione della Commissione di statistica delle Nazioni Unite ha esaminato e approvato la classificazione dei consumi individuali per funzione rivista (COICOP 2018), quale norma accettata a livello internazionale. Il regolamento (UE) n. 549/2013 fa riferimento alla precedente classificazione (COICOP 1999) sia nell'allegato A che nell'allegato B; pertanto tali riferimenti dovrebbero essere aggiornati.

---

<sup>5</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 549/2013.
- (8) A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 549/2013 e del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>, undici atti giuridici basati sul precedente sistema europeo dei conti, istituito dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio<sup>8</sup>, non sono più pertinenti. Le misure stabilite dal presente regolamento dovrebbero sostituire quelle dei regolamenti (CE) n. 359/2002<sup>9</sup>, (CE) n. 1267/2003<sup>10</sup>, (CE) n. 1392/2007<sup>11</sup>, (CE) n. 400/2009<sup>12</sup>, (CE) n. 1221/2002<sup>13</sup>, (CE) n. 501/2004<sup>14</sup> e (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>15</sup>, del regolamento (CE) n. 1222/2004 del Consiglio<sup>16</sup>, del regolamento (CE) n. 264/2000<sup>17</sup> e delle decisioni della Commissione 2002/990/CE<sup>18</sup> e 98/715/CE<sup>19</sup>. Tali atti dovrebbero pertanto essere abrogati.
- (9) Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2024 per coincidere con il calendario concordato per le revisioni armonizzate dei parametri di riferimento dei conti nazionali negli Stati membri. Ciò non impedisce agli Stati membri di compilare

---

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19).

<sup>8</sup> Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ([GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1](#)).

<sup>9</sup> Regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda l'uso del SEC 95 ai fini della determinazione del contributo degli Stati membri alla risorsa propria basata sull'IVA (GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1).

<sup>10</sup> Regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda il termine per la trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale, le deroghe alla trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale e la trasmissione dei dati sull'occupazione espressi in ore lavorate (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

<sup>11</sup> Regolamento (CE) n. 1392/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda la trasmissione di dati di contabilità nazionale (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 1).

<sup>12</sup> Regolamento (CE) n. 400/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 11).

<sup>13</sup> Regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per quanto riguarda i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche (GU L 179 del 9.7.2002, pag. 1).

<sup>14</sup> Regolamento (CE) n. 501/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, per quanto riguarda i conti trimestrali finanziari delle amministrazioni pubbliche (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 1).

<sup>15</sup> Regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 22).

<sup>16</sup> Regolamento (CE) n. 1222/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004, relativo all'elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale (GU L 233 del 2.7.2004, pag. 1).

<sup>17</sup> Regolamento (CE) n. 264/2000 della Commissione, del 3 febbraio 2000, relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alle statistiche congiunturali della finanza pubblica (GU L 29 del 4.2.2000, pag. 4).

<sup>18</sup> Decisione 2002/990/CE della Commissione, del 17 dicembre 2002, che chiarifica ulteriormente l'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda i principi delle misure di prezzo e di volume nei conti nazionali (notificata con il numero C(2002) 5054).

<sup>19</sup> Decisione 98/715/CE della Commissione, del 30 novembre 1998, che chiarifica l'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità per quanto riguarda i principi delle misure di prezzo e di volume (notificata con il numero C(1998) 3685).

le loro statistiche conformemente agli allegati modificati prima di tale data di applicazione generale.

- (10) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, cioè l'elaborazione di norme statistiche comuni che consentano la produzione di dati armonizzati di contabilità nazionale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità sancito nello stesso articolo.
- (11) Il comitato del sistema statistico europeo è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 è modificato dal testo figurante nell'allegato 1 del presente regolamento.

*Articolo 2*

L'allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013 è sostituito dall'allegato 2 del presente regolamento.

*Articolo 3*

Gli atti giuridici di cui all'allegato 3 del presente regolamento sono abrogati.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*